

DISCIPLINARE

DELLA PROCEDURA DI CESSIONE

DEL COMPLESSO AZIENDALE FERRÉ

DI TITOLARITÀ DELLE SOCIETÀ

GIANFRANCO FERRÉ S.P.A. IN A.S.

NUOVA ANDREA FASHION S.P.A. IN A.S.

ITC S.P.A. IN A.S.

E

IT HOLDING S.P.A. IN A.S.

Gianfranco **FERRÉ**

INDICE

- I. Premesse
1. Requisiti dei soggetti offerenti
2. Informazioni inerenti il Complesso Aziendale Ferré
 - 2.1 *Accesso alle informazioni*
3. Offerta Vincolante
 - 3.1 *Oggetto dell'Offerta Vincolante*
 - 3.2 *Contenuto, modalità e condizioni dell'Offerta Vincolante*
 - 3.3 *Termini e modalità di deposito dell'Offerta Vincolante e possibilità di partecipare alla contestuale procedura di cessione dell'immobile di Porto Cervo*
4. Piano di prosecuzione dell'attività
5. Selezione dell'aggiudicatario della Procedura di Cessione
6. Contratto di Cessione
 - 6.1 *Sintesi della struttura e del contenuto*
 - 6.1.1 *Elementi del Complesso Aziendale Ferré*
 - 6.1.2 *Dichiarazioni e garanzie*
 - 6.1.3 *Autorizzazioni*
 - 6.1.4 *Obblighi ulteriori dell'Offerente*
 - 6.1.5 *Altre clausole*
7. Comunicazione di aggiudicazione
8. Obbligo di riservatezza
9. Disposizioni generali
10. Comunicazioni
11. Legge applicabile e foro competente

I. PREMESSE

- (A) Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 febbraio 2009, Ittierre S.p.A. (“**Ittierre**”) - *sub-holding* del Gruppo IT Holding - è stata ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria di cui alla legge 18 febbraio 2004 n. 39, e successive modificazioni e integrazioni (la “**Legge Marzano**”), e sono stati nominati contestualmente commissari straordinari i signori Avv. Stanislao Chimenti, Dott. Andrea Ciccoli e Dott. Roberto Spada (i “**Commissari Straordinari**”).

Successivamente, in data 24 febbraio 2009, sono state ammesse alla procedura di Amministrazione Straordinaria la capogruppo IT Holding S.p.A. in A.S. (“**IT Holding**”) e, fra le altre, Gianfranco Ferré S.p.A. in A.S. (“**Ferré**”), Nuova Andrea Fashion S.p.A. in A.S. (“**Nuova Andrea Fashion**”) e ITC S.p.A. in A.S. (“**ITC**” - IT Holding, Ferré, Nuova Andrea Fashion e ITC, congiuntamente, le “**Cedenti**”).

Con sentenza n. 1 del 18 febbraio 2009 il Tribunale di Isernia ha dichiarato lo stato di insolvenza di Ittierre e, con sentenze n. 4, 6, 8 e 10 dell’11 marzo 2009, ha dichiarato lo stato di insolvenza, rispettivamente, di IT Holding, ITC, Nuova Andrea Fashion e Ferré.

- (B) In data 24 settembre 2009, i Commissari Straordinari hanno diffuso un comunicato stampa (il “**Primo Invito**”) con il quale hanno invitato tutti i soggetti interessati a presentare manifestazioni di interesse, fra l’altro, per il complesso aziendale della *business unit* Ferré che è composto delle attività industriali e commerciali operative delle società Ferré, ITC, Nuova Andrea Fashion nonché da alcune società estere che gestiscono la rete estera di negozi, società indirettamente facenti capo a IT Holding; attività e partecipazioni che, come meglio descritte al successivo paragrafo 6.1.1, costituiscono nel loro insieme il complesso aziendale Ferré (il “**Complesso Aziendale Ferré**”).
- (C) I consulenti finanziari nominati dai Commissari Straordinari, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Sin&getica S.r.l. (rispettivamente, “**Mediobanca**” e “**Sin&getica**”, e, congiuntamente, gli “**Advisor**”), incaricati di raccogliere le manifestazioni di interesse relative al Primo Invito, hanno messo a disposizione preliminari informazioni sul Complesso

Aziendale Ferré ai soggetti interessati che hanno sottoscritto un impegno di riservatezza secondo il testo predisposto dagli organi della procedura (di seguito, l’**“Impegno di Riservatezza”**).

- (D) In data 9 novembre 2009, i Commissari Straordinari hanno presentato al Ministro dello Sviluppo Economico il Programma del Gruppo IT Holding, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge Marzano.
- (E) In data 17 marzo 2010, i Commissari Straordinari hanno presentato al Ministro dello Sviluppo Economico il programma relativo alla cessione del Complesso Aziendale Ferré (il **“Programma Ferré”**).
- (F) L’esecuzione del predetto Programma Ferré è stata autorizzata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 29 marzo 2010, mentre il presente disciplinare (il **“Disciplinare”**) e lo schema del contratto preliminare di compravendita del Complesso Aziendale Ferré descritto al successivo articolo 6 (il **“Contratto di Cessione”**) sono stati autorizzati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 26 aprile 2010.
- (G) I Commissari Straordinari, in esecuzione del Programma Ferré e in conformità con le modalità, i termini e le condizioni del Disciplinare, hanno stabilito di procedere alla cessione del Complesso Aziendale Ferré.
- (H) Informazioni sul Complesso Aziendale Ferré, e quindi sui relativi siti industriali, sulle partecipazioni e su tutti gli altri elementi oggetto di cessione, sono sinteticamente contenute nel Disciplinare e saranno fornite con maggior dettaglio ai soggetti offerenti secondo quanto previsto al successivo articolo 2 e previa sottoscrizione di un nuovo impegno di riservatezza (il **“Nuovo Impegno di Riservatezza”**).
- (I) Con il Disciplinare vengono determinate le condizioni e i termini della procedura di cessione del Complesso Aziendale Ferré (la **“Procedura di Cessione”**), e quindi, tra l’altro, le condizioni per la presentazione delle offerte vincolanti (la/le **“Offerta/e Vincolante/i”**) da parte dei potenziali acquirenti (lo/gli **“Offerente/i”**), i criteri di selezione delle Offerte Vincolanti, la conclusione del Contratto di Cessione e il perfezionamento dell’operazione di trasferimento del Complesso Aziendale Ferré con la stipula del relativo atto definitivo di vendita (l’**“Atto di Vendita”**) - senza

pregiudizio per eventuali integrazioni o modifiche successive - al fine di garantire condizioni di imparzialità e trasparenza e nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 62 e 63 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (la “**Legge Prodi bis**”) e delle finalità proprie della Legge Marzano, in relazione alla Amministrazione Straordinaria del Gruppo IT Holding.

TUTTO CIÒ PREMESSO

di seguito sono indicate le modalità, i termini e le condizioni della Procedura di Cessione.

1. Requisiti dei soggetti offerenti

Possono presentare Offerte Vincolanti per l’acquisto del Complesso Aziendale Ferré esclusivamente i soggetti aventi i seguenti requisiti:

- a) che siano enti, italiani o esteri, aventi ad oggetto l’esercizio di attività commerciale ovvero di impresa, nonché persone fisiche. Tali soggetti potranno essere anche legati da accordi o forme di cooperazione relativamente alla partecipazione nella Procedura di Cessione (il “**Raggruppamento**”) fermo restando il rispetto degli ulteriori specifici requisiti nel seguito indicati;
- b) che non siano società fiduciarie;
- c) che dichiarino di non essere soggetti che agiscono per terza persona da nominare o per i quali non sia chiaramente identificabile il/i soggetto/i che esercita/esercitano il controllo ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. e dell’art. 93 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ove applicabile;
- d) che abbiano preliminarmente fornito agli *Advisor* i seguenti documenti:
 - (i) dati identificativi completi del/dei soggetto/i offerente/i (in caso di Raggruppamento, di tutti i componenti dello stesso) accompagnati da uno schema della struttura proprietaria e di controllo che includa anche i soggetti controllanti sino a risalire all’apice della

catena stessa nonché, qualora il soggetto potenzialmente offerente o un membro del Raggruppamento sia una società quotata, l'elenco dei dieci maggiori azionisti;

- (ii) copia del Nuovo Impegno di Riservatezza predisposto dai Commissari Straordinari già siglato dal legale rappresentante in ogni sua pagina e sottoscritto per esteso in calce per integrale accettazione delle condizioni ivi previste;
- (iii) una lettera rilasciata da un primario istituto bancario comunitario attestante che il soggetto potenzialmente offerente ha la capacità e le risorse finanziarie per procedere all'eventuale acquisizione nonché alla successiva gestione del Complesso Aziendale Ferré;
- (iv) una dichiarazione attestante l'inesistenza a carico del soggetto potenzialmente offerente di procedure di liquidazione o concorsuali o, comunque, di qualsiasi tipo di procedura, di ordinamento italiano o estero, che denoti stato di insolvenza, cessazione dell'attività, gestione coattiva o situazioni comparabili;
- (v) ogni altra informazione che i Commissari Straordinari e i loro *Advisor* ritengano necessaria per la valutazione dell'affidabilità e degli eventuali rapporti di concorrenza e/o correlazione del potenziale offerente.

2. Informazioni inerenti il Complesso Aziendale Ferré

2.1 Accesso alle informazioni

A coloro che abbiano i requisiti di cui al precedente articolo 1 - e che abbiano firmato e siglato il Nuovo Impegno di Riservatezza, previo accertamento dei requisiti e previa sottoscrizione di apposito regolamento (il "**Regolamento**") - sarà consentito accesso alla documentazione inerente il Complesso Aziendale Ferré con le modalità che saranno all'uopo indicate dagli *Advisor*, da contattarsi congiuntamente.

Il testo del Nuovo Impegno di Riservatezza, il Regolamento ed il Disciplinare potranno essere richiesti agli *Advisor* agli indirizzi indicati al successivo articolo

10.

Per conoscere tutte le modalità di accesso alla documentazione relativa al Complesso Aziendale Ferré, i soggetti interessati dovranno contattare gli *Advisor*.

3. Offerta Vincolante

3.1 Oggetto dell'Offerta Vincolante

L'Offerta Vincolante dovrà avere ad oggetto l'acquisto, ai termini ed alle condizioni del Contratto di Cessione, del Complesso Aziendale Ferré.

I Commissari Straordinari si riservano la facoltà di prendere in considerazione Offerte Vincolanti aventi ad oggetto il Complesso Aziendale Ferré non nella sua interezza, qualora siano di interesse e permettano il perseguimento delle finalità della Amministrazione Straordinaria.

3.2 Contenuto, modalità e condizioni dell'Offerta Vincolante

(A) Disposizioni generali

L'Offerta Vincolante, da formularsi tenendo conto di quanto stabilito dal Disciplinare, dovrà contenere:

- a) la dichiarazione che l'Offerta Vincolante è presentata esclusivamente in proprio e con esclusione della clausola "per persona da nominare" e l'esplicita dichiarazione di presa d'atto che Ferré, Nuova Andrea Fashion, ITC e IT Holding non riconosceranno alcun compenso di intermediazione né di altro genere;
- b) la dichiarazione che l'Offerta Vincolante è formulata senza riserva alcuna;
- c) ai sensi dell'art. 63 della Legge Prodi *bis* l'impegno, da trasciversi nell'Atto di Vendita del Complesso Aziendale Ferré, di proseguire, per almeno due anni dal trasferimento del Complesso Aziendale Ferré, le attività imprenditoriali oggetto di cessione nonché a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali di cui al Piano (come di seguito definito), che saranno indicati nella comunicazione di avvio della procedura sindacale di cui all'art. 47, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (la "**Legge 428/1990**"), ovvero che risulteranno dall'eventuale

accordo con le Organizzazioni Sindacali all'esito dell'esame congiunto previsto dall'applicabile normativa;

- d) la dichiarazione dell'Offerente attestante: (i) l'insussistenza di rapporti di controllo *ex art. 2359 cod. civ. ed ex art. 93 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*, ove applicabile, dell'Offerente con altri Offerenti partecipanti alla Procedura di Cessione, ovvero qualsiasi riconducibilità al medesimo centro di interessi e/o decisionale delle Offerte Vincolanti presentate nell'ambito della Procedura di Cessione; (ii) indicazione e descrizione della natura ed entità di eventuali rapporti di correlazione sussistenti tra l'Offerente e le società facenti parte del Gruppo IT Holding. Al fine di tale indicazione e definizione, rilevano i soggetti e le operazioni definite dal principio contabile internazionale concernente l'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate con la sola precisazione che per organi sociali debbono intendersi sia gli organi della procedura di Amministrazione Straordinaria, sia gli organi amministrativi e di controllo in carica nelle società del Gruppo IT Holding alla data di richiesta di ammissione alla procedura medesima; (iii) l'indicazione che il legale rappresentante, i consiglieri delegati nonché il/i socio/soci di riferimento dell'Offerente, siano in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e, per i soggetti stranieri, una dichiarazione equipollente.
- e) un breve profilo delle attività svolte dall'Offerente e, se esistente, dal gruppo di appartenenza e/o dalla società controllante, comprensiva dei principali e più aggiornati dati economici e finanziari, con l'indicazione in particolare delle attività svolte nel settore nel quale opera il Complesso Aziendale Ferré, evidenziando altresì eventuali attività in concorrenza;
- f) la formulazione in euro del prezzo complessivo offerto per il Complesso Aziendale Ferré;
- g) un "*Piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali*" riferito al Complesso Aziendale Ferré *ex art. 63, comma 3, della Legge Prodi bis* (il "**Piano**") redatto nel rispetto di quanto indicato al successivo articolo 4;
- h) una precisa indicazione circa la necessità di: (i) autorizzazione *antitrust* cui

fosse soggetto l'acquisto del Complesso Aziendale Ferré da parte dell'Offerente, con indicazione della o delle autorità nazionali o comunitarie competenti; (ii) altre autorizzazioni, consensi o nulla-osta di autorità competenti necessarie al fine del perfezionamento della compravendita;

- i) i nominativi e i riferimenti degli eventuali consulenti finanziari, legali e industriali dell'Offerente;
- j) l'indicazione del soggetto delegato e autorizzato a corrispondere con i Commissari Straordinari e i loro *Advisor* - o, nel caso in cui l'Offerente sia un Raggruppamento, l'indicazione del comune rappresentante, all'uopo incaricato da ciascuno dei componenti - con specificazione di indirizzo, numeri di telefono e di *fax* ed *e-mail*. Tali indicazioni dovranno essere riportate anche all'esterno del plico contenente l'Offerta Vincolante;
- k) l'accettazione espressa ed incondizionata da parte dell'Offerente delle condizioni del Disciplinare, anche ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. da confermarsi mediante duplice sottoscrizione di copia del Disciplinare che dovrà altresì essere siglato in ogni sua pagina;
- l) la sottoscrizione del legale rappresentante *pro tempore* dell'Offerente o di ogni altro soggetto che l'Offerente abbia munito dei necessari poteri (comprovati dalla documentazione di cui al successivo punto (V)).

All'Offerta Vincolante dovranno altresì essere allegati i seguenti documenti:

- (I) copia del Contratto di Cessione e di ogni altra dichiarazione o documento richiesto nel Contratto di Cessione o dai Commissari Straordinari, eventualmente per il tramite degli *Advisor*;

e, nel caso di persone giuridiche:

- (II) atto costitutivo e statuto dell'Offerente;
- (III) estratto del libro soci dell'Offerente con l'indicazione di tutti i soci o almeno dei dieci maggiori soci (in caso di Raggruppamento, estratto del libro soci di tutti i componenti dello stesso) o certificazione del Registro delle Imprese comprovante la compagine sociale aggiornata, accompagnati da uno schema della struttura di controllo che includa anche i soggetti

controllanti sino a risalire all'apice della catena stessa nonché, qualora l'Offerente o un membro del Raggruppamento sia una società quotata, l'elenco dei dieci maggiori azionisti;

- (IV) certificato dell'Ufficio del Registro delle Imprese, o ente straniero equivalente, presso il quale è iscritto l'Offerente, attestante la vigenza delle cariche sociali, l'indicazione nominativa degli amministratori e dei relativi poteri, nonché dei membri del collegio sindacale o del comitato di sorveglianza, con dicitura "Nulla-Osta Antimafia" (o altro documento equipollente in caso di Offerente straniero);
- (V) copia autentica della o delle delibere che abbiano attribuito al/ai soggetto/i firmatario/ri dell'Offerta Vincolante il potere necessario a presentare la stessa in nome e per conto del/degli Offerente/i, con certificazione sottoscritta dal legale rappresentante *pro tempore* attestante che tali poteri sono tuttora in vigore e non sono stati revocati o modificati. In caso di Offerenti esteri, tutti i poteri necessari dovranno essere muniti di autentica notarile o equivalente, a sua volta accompagnata da *apostille* ove necessaria secondo la legislazione applicabile. Tutti i documenti in lingua straniera dovranno essere accompagnati da traduzione giurata in italiano;
- (VI) certificato del Tribunale, o di organo straniero equivalente, del luogo in cui l'Offerente ha sede o è residente, attestante l'inesistenza a carico dell'Offerente di procedure di liquidazione o concorsuali o, comunque, di qualsiasi tipo di procedura, di ordinamento italiano o estero, che denoti stato di insolvenza, cessazione dell'attività, gestione coattiva o situazioni comparabili;

e per le persone fisiche e i soci delle società di persone:

- (VII) una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e, per i soggetti stranieri, una dichiarazione equipollente.

L'Offerta Vincolante dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce per esteso. Tutti i documenti in copia che sono allegati all'Offerta Vincolante dovranno essere siglati in ogni pagina.

I Commissari Straordinari, anche per mezzo dei propri consulenti, qualora lo

ritengano opportuno, potranno richiedere all'Offerente chiarimenti e/o precisazioni in relazione al contenuto dell'Offerta Vincolante. Tali chiarimenti saranno forniti dall'Offerente in forma scritta e dovranno pervenire entro e non oltre i termini indicati nella richiesta da parte dei Commissari Straordinari.

Ove il soggetto o il Raggruppamento che presenta l'Offerta Vincolante intenda procedere all'acquisizione per il tramite di una società veicolo appositamente costituita (la "*Newco*"), tale circostanza dovrà essere espressamente evidenziata nell'Offerta Vincolante.

Qualora l'Offerta Vincolante venga formulata da un Raggruppamento o da una *Newco*, tutti i membri del Raggruppamento e tutti i soci della *Newco* saranno considerati Offerenti ai fini e per gli effetti del Disciplinare; gli stessi saranno solidalmente responsabili in relazione a tutti gli obblighi derivanti dal Disciplinare e dal Contratto di Cessione e ciascuno di essi sarà tenuto a sottoscrivere e siglare l'Offerta Vincolante e il Contratto di Cessione (comprensivi dei relativi allegati), e a produrre i documenti richiesti dal Disciplinare. Conseguentemente, tutti gli impegni, dichiarazioni, garanzie e documenti relativi ai requisiti soggettivi o comunque rilevanti ai fini dell'assunzione degli obblighi solidali previsti dal Disciplinare, dall'Offerta Vincolante e dal Contratto di Cessione dovranno essere forniti da ciascuno dei soggetti partecipanti al Raggruppamento e dei soci della *Newco*, anche laddove non specificatamente indicato.

(B) Garanzia fideiussoria

All'Offerta Vincolante dovrà altresì essere allegata una garanzia fideiussoria a prima richiesta "ogni eccezione rimossa", rilasciata da primario istituto bancario comunitario di ragionevole gradimento dei Commissari Straordinari, secondo lo *standard* che verrà reso disponibile dagli *Advisor*, a garanzia degli impegni assunti nell'Offerta Vincolante, ed in particolare: (i) del pagamento del prezzo offerto; (ii) della veridicità delle relative dichiarazioni e garanzie; (iii) degli altri impegni propedeutici o relativi al perfezionamento del Contratto di Cessione e dell'Atto di Vendita.

Tale garanzia fideiussoria, di un ammontare complessivo pari al 100% del prezzo offerto, dovrà essere valida ed efficace per i 180 (centottanta) giorni successivi al Termine di Presentazione dell'Offerta Vincolante (come definito al successivo

paragrafo 3.3).

Successivamente alla stipula del Contratto di Cessione con l'Offerente aggiudicatario, saranno restituite le fidejussioni depositate dagli altri Offerenti non prescelti.

(C) Legge applicabile, foro competente e lingua

Non saranno prese in considerazione Offerte Vincolanti soggette a legge applicabile diversa da quella italiana, ovvero ad un foro diverso da quello esclusivo di Isernia ovvero redatte in lingua differente da quella italiana.

3.3 Termini e modalità di deposito dell'Offerta Vincolante e possibilità di partecipare alla contestuale procedura di cessione dell'immobile di Porto Cervo

Le Offerte Vincolanti per l'acquisizione del Complesso Aziendale Ferré dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del 6 luglio 2010 (il "**Termine di Presentazione dell'Offerta Vincolante**"). Tale Offerta Vincolante dovrà essere ferma e irrevocabile per i successivi 45 (quarantacinque) giorni.

Le Offerte Vincolanti dovranno pervenire in plico chiuso e sigillato con timbro e firma dell'Offerente sui lembi di chiusura, recante all'esterno, oltre la denominazione sociale del soggetto e il riferimento "RISERVATA", la dicitura "*Offerta Vincolante per il Complesso Aziendale Ferré*" indirizzata ai Commissari Straordinari di IT Holding S.p.A. in A.S., Gianfranco Ferré S.p.A. in A.S., Nuova Andrea Fashion S.p.A. in A.S. e ITC S.p.A. in A.S., signori Avv. Stanislao Chimenti, Dott. Andrea Ciccoli e Dott. Roberto Spada, presso lo Studio del Notaio Carlo Marchetti, in Milano, Via Agnello n. 18.

Il suddetto plico dovrà essere consegnato a mani entro il Termine di Presentazione dell'Offerta Vincolante nei giorni feriali dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00, ovvero qualora il Termine di Presentazione dell'Offerta Vincolante cadesse di sabato o di domenica ovvero comunque in giorno festivo, lo stesso sarà esteso al primo giorno lavorativo successivo dalle ore 10,00 alle ore 12,30.

L'Offerente dovrà indicare all'esterno della busta l'indirizzo di posta elettronica e di *fax* a cui verrà data conferma della avvenuta ricezione della busta.

La consegna del plico contenente l'Offerta Vincolante è a totale ed esclusivo rischio dell'Offerente, restando esclusa qualsiasi responsabilità di IT Holding e/o di Ferré e/o di Nuova Andrea Fashion e/o di ITC e/o dei Commissari Straordinari e/o del Notaio ove, per qualunque motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine di scadenza all'indirizzo di destinazione.

L'Offerta Vincolante dovrà essere redatta esclusivamente in forma scritta in lingua italiana, in due originali, corredata da due copie dei documenti indicati nel Disciplinare e accompagnati da relativo indice, che dovranno essere anch'essi in lingua italiana (ovvero, se in altra lingua, corredata di traduzione giurata in lingua italiana).

Si segnala che si potrà presentare un'offerta – nel rispetto delle regole previste dal relativo disciplinare di cui *infra* – anche per l'immobile di Porto Cervo di cui al successivo punto 6.1.1(A)(c), che è messo in vendita attraverso la procedura regolata dal “*Disciplinare della Procedura di Cessione dell'Immobile di Porto Cervo di titolarità della società Nuova Andrea Fashion S.p.A. in A.S.*” pubblicato in data 16 giugno 2010 e che prevede una tempistica allineata a quella del presente Disciplinare.

4. Piano di prosecuzione dell'attività

Il Piano di cui al paragrafo 3.2(A) *lett. g*) del Disciplinare dovrà indicare:

- (i) le principali strategie che si intendono perseguire;
- (ii) i programmi operativi e di sviluppo e il *budget* economico-finanziario per il biennio successivo al trasferimento del Complesso Aziendale Ferré;
- (iii) il numero dei dipendenti del Complesso Aziendale Ferré, suddiviso per categoria, livello di inquadramento, struttura organizzativa e/o ramo d'azienda di appartenenza, per i quali si intende assumere il rapporto di lavoro e l'impegno dell'Offerente a mantenere tali livelli per almeno un biennio successivo al trasferimento del Complesso Aziendale Ferré;
- (iv) gli investimenti minimi allo stato previsti; nonché
- (v) ogni altra indicazione utile per avvalorare la capacità industriale, economica e finanziaria dell'Offerente ai fini di quanto disposto dall'art. 63, terzo

comma, della Legge Prodi *bis*.

Il Piano dovrà anche contenere:

- (vi) indicazioni relative alle risorse finanziarie che l'Offerente intende utilizzare per l'acquisto del Complesso Aziendale Ferré, per la prosecuzione dell'attività, per il mantenimento dei livelli occupazionali concordati e per gli investimenti nel Complesso Aziendale Ferré previsti nel Piano, accompagnate dalle tipologie delle fonti di finanziamento che si intendono utilizzare (ripartite in capitale di debito e capitale proprio);
- (vii) la descrizione delle modalità e delle tempistiche richieste per ottenere la disponibilità delle suddette risorse finanziarie nonché l'eventuale previsione di garanzie reali da concedere ai potenziali soggetti finanziatori sul Complesso Aziendale Ferré o su sue parti.

Il Piano dovrà essere siglato e sottoscritto dall'Offerente a garanzia del mantenimento, almeno per il biennio successivo, degli impegni che saranno assunti con il Contratto di Cessione e nell'Atto di Vendita.

L'inadempimento anche parziale dell'obbligo di mantenere, per almeno due anni dal trasferimento del Complesso Aziendale Ferré, le attività imprenditoriali dello stesso Complesso Aziendale Ferré, nonché i livelli occupazionali indicati nell'Offerta Vincolante o successivamente concordati anche all'esito del confronto con le Organizzazioni Sindacali verrà sanzionato dal pagamento di una specifica penale indicata nel Contratto di Cessione e garantita da una garanzia fideiussoria a prima richiesta "ogni eccezione rimossa", rilasciata da primario istituto bancario comunitario, di ragionevole gradimento dei Commissari Straordinari, secondo lo *standard* che verrà reso disponibile dagli *Advisor*, fermi restando tutti gli altri rimedi di legge ed il risarcimento per l'eventuale maggior danno.

5. Selezione dell'aggiudicatario della Procedura di Cessione

A partire dalle ore 16,30 del giorno del Termine di Presentazione delle Offerte Vincolanti, il Notaio incaricato provvederà all'apertura di tutte le buste pervenute in un unico contesto, presso il suo Studio in Milano, Via Agnello n. 18, alla presenza dei Commissari Straordinari e di chiunque sia interessato.

La selezione fra gli Offerenti che avranno presentato le Offerte Vincolanti del Complesso Aziendale Ferré sarà effettuata da parte dei Commissari Straordinari con l'ausilio e sentito il parere degli *Advisor*, sulla base di una valutazione discrezionale, nel rispetto delle inderogabili norme di cui alla Legge Marzano, e avuto particolare riguardo anche alla affidabilità dell'Offerente e del Piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali da questi presentato ed alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali.

In tale prospettiva, la scelta fra gli Offerenti verrà effettuata tenendo in debita considerazione l'indicazione di prezzo, nonché tra l'altro:

- a) l'affidabilità dell'Offerente, con particolare riguardo alla solidità finanziaria e alla capacità di reperimento delle risorse finanziarie necessarie, nonché alla sua strategia commerciale;
- b) i contenuti e la sostenibilità del Piano, con particolare riferimento agli impegni occupazionali e agli investimenti ivi previsti;
- c) le garanzie prestate in aggiunta a quelle richieste e, più in generale, ogni ulteriore elemento che qualifichi positivamente l'Offerta Vincolante per le finalità proprie dell'Amministrazione Straordinaria.

Il prezzo offerto sarà comparato con il valore risultante dalla valutazione preliminare richiesta dai Commissari Straordinari ai sensi dell'art. 62, comma 3, della Legge Prodi *bis*, che non costituisce comunque un parametro vincolante né esclusivo.

I Commissari Straordinari si riservano la facoltà di procedere ad ulteriori trattative con uno o più degli Offerenti, volte ad ottenere miglioramenti delle Offerte Vincolanti pervenute, procedendo, in caso di offerte giudicate equivalenti, a richieste di rilanci da effettuarsi in tempi e con modalità che assicurino parità di trattamento.

Ogni definitiva determinazione in ordine all'esito della Procedura di Cessione e alla conseguente conclusione del Contratto di Cessione verrà autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Comitato di Sorveglianza.

Del risultato della selezione sarà data tempestiva comunicazione a tutti gli Offerenti, fermo restando quanto disposto al successivo articolo 7.

6. Contratto di Cessione

Una bozza del Contratto di Cessione contenente i diritti e gli obblighi delle parti rispetto alla compravendita del Complesso Aziendale Ferré sarà messa a disposizione dell'Offerente dagli *Advisor*.

6.1 Sintesi della struttura e del contenuto

Il presente paragrafo 6.1 contiene alcuni degli elementi essenziali del Contratto di Cessione:

6.1.1 Elementi del Complesso Aziendale Ferré

Il Complesso Aziendale Ferré oggetto del Contratto di Cessione comprende tutte le attività industriali e commerciali operative che lo compongono, e quindi:

(A) i seguenti rami d'azienda, nella loro interezza e consistenza alla data di stipula dell'Atto di Vendita che verrà individuata ai sensi del successivo articolo 7 (la “**Data di Esecuzione**”):

- (i) il ramo d'azienda costituito dalla *maison* proprietaria dei marchi legati al nome “Gianfranco Ferré” e alle sue declinazioni (“Ferré Milano”, “GF Ferré”, “GFF”, “Oaks by Ferré”, “GF Jeans” ed altri) (il “**Ramo d’Azienda Ferré**”);
- (ii) il ramo d'azienda costituito da un complesso industriale sito a Bologna di oltre 4.000 metri quadrati ove vengono realizzati i campioni e i prototipi stilisticamente ideati dal Ramo d’Azienda Ferré con l’impiego di macchinari specifici per il taglio e la confezione (il “**Ramo d’Azienda ITC**”);
- (iii) il ramo d'azienda che gestisce in Italia le *boutique* monomarca Gianfranco Ferré e la *boutique* GF Ferré. I negozi sono localizzati a: Milano, Via Sant’Andrea; Milano, Via della Spiga; Roma, Via Borgognona; Firenze, Via della Vigna Nuova; Porto Cervo, La Passeggiata (il “**Ramo d’Azienda Nuova Andrea**”).

(di seguito il Ramo d’Azienda Ferré, il Ramo d’Azienda ITC e il Ramo d’Azienda Nuova Andrea, congiuntamente, i “**Rami**”).

I Rami del Complesso Aziendale Ferré - comprensivi del circolante che si è formato in pendenza della Amministrazione Straordinaria - verranno trasferiti nella loro interezza e consistenza alla Data di Esecuzione ad eccezione: (a) di tutti i diritti comunque connessi alle azioni revocatorie, di responsabilità, da atto illecito e a quelle discendenti, connesse o collegate al dissesto del Gruppo IT Holding; (b) dei debiti pre-Amministrazione Straordinaria nonché dei debiti finanziari nei confronti di Ittierre eventualmente esistenti alla Data di Esecuzione; (c) quanto al Ramo d'Azienda Nuova Andrea, dell'immobile di Porto Cervo adibito a *boutique* e per il quale si è ipotizzato di realizzare un'operazione di vendita a terzi e contestuale concessione in locazione a Nuova Andrea Fashion (c.d. *sale and lease back*), previa approvazione del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il parere del Comitato di Sorveglianza; (d) dei crediti pre-Amministrazione Straordinaria esistenti alla Data di Esecuzione.

(B) le seguenti partecipazioni:

(i) l'intero capitale delle società estere detenute, direttamente o indirettamente, da Ferré in società non in Amministrazione Straordinaria, di seguito indicate:

- a. G.F. Montaigne S.a.s.;
- b. First NY Boutique Inc.;
- c. First Rodeo Corp.¹.

(ii) l'intero capitale delle società estere non in Amministrazione Straordinaria indirettamente facenti capo a IT Holding, di seguito indicate:

- a. M.A.C. Deutschland GmbH;
- b. Gianfranco Ferré UK Ltd;
- c. Ferré Asia Pacific Ltd.

(le partecipazioni nelle società estere di cui ai punti (i) e (ii), congiuntamente, le “**Partecipazioni Estere**”).

¹ G.F. Montaigne S.a.s. e First NY Boutique Inc. sono controllate totalitariamente e direttamente da Ferré, First Rodeo Corp. è detenuta totalitariamente da First NY Boutique Inc.

6.1.2 Dichiarazioni e garanzie

Il Complesso Aziendale Ferré viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà alla Data di Esecuzione, con una posizione finanziaria netta uguale a zero, e comunque senza eventuali disponibilità liquide.

Sarà esclusa qualsiasi garanzia delle Cedenti con riguardo al Complesso Aziendale Ferré (salvo la responsabilità delle Cedenti, ciascuna limitatamente a quanto di propria titolarità e in via non solidale: (i) per evizione del Complesso Aziendale Ferré, nei limiti in cui sia inderogabile per legge; ovvero (ii) per le Partecipazioni Estere, limitatamente alla sola garanzia sulle azioni che dovranno essere cedute libere da pegni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri, diritti di terzi e/o altri gravami), quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi garanzia relativa ad insussistenze o minusvalenze di attivo ovvero a sopravvenienze passive ovvero qualsiasi garanzia per vizi.

Eventuali adeguamenti dei beni facenti parte del Complesso Aziendale Ferré alle norme di prevenzione e sicurezza vigenti, così come alle norme in tema di tutela ecologica e ambientale e, in generale, alle normative vigenti saranno a carico dell'acquirente degli stessi.

6.1.3 Autorizzazioni

L'ottenimento di eventuali autorizzazioni di autorità competenti (ivi espressamente inclusi i nulla-osta eventualmente necessari ai sensi di normative *antitrust*) che costituiscano condizioni per l'esecuzione della compravendita farà carico esclusivamente all'Offerente, che sopporterà il rischio collegato all'eventuale mancato, non tempestivo o condizionato rilascio delle stesse.

6.1.4 Obblighi ulteriori dell'Offerente

A) Prosecuzione delle attività imprenditoriali

Ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della Legge Prodi *bis*, l'Offerente si obbligherà a proseguire le attività imprenditoriali per almeno un biennio successivo al trasferimento del Complesso Aziendale Ferré, secondo quanto indicato nel Piano o successivamente concordato con i Commissari Straordinari e ad adempiere agli ulteriori impegni ivi indicati.

B) Lavoratori delle società in Amministrazione Straordinaria alle dipendenze dell'acquirente

Ai sensi dell'articolo 63, comma 4, della Legge Prodi *bis* e dell'art. 47, comma 5, della Legge 428/1990, l'assunzione dei lavoratori delle società in Amministrazione Straordinaria del Complesso Aziendale Ferré alle dipendenze dell'acquirente avverrà, ai sensi dell'art. 56, comma 5, della Legge Prodi *bis*, in deroga all'art. 2112 c.c. - previa risoluzione dei rapporti di lavoro esistenti fra i medesimi e Ferré, Nuova Andrea Fashion e ITC - e sarà disciplinata (così come il numero dei dipendenti, i relativi diritti e le condizioni di lavoro, ed ogni altro profilo inerente agli stessi) dall'accordo sindacale eventualmente raggiunto all'esito della procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 47, comma 2, della Legge 428/1990, ovvero, in caso di mancato raggiungimento di tale accordo sindacale, mediante applicazione dell'art. 2112 c.c.. In ogni caso, le Cedenti non saranno ritenute in alcun modo responsabili, e saranno manlevate e tenute indenni dall'acquirente, con riguardo ad eventuali conseguenze pregiudizievoli che potessero derivare in caso di contenzioso promosso da parte dei dipendenti del Complesso Aziendale Ferré che, pur avendone diritto, non fossero assunti e/o transitati alle dipendenze dell'acquirente.

C) Mantenimento dei livelli occupazionali

Ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della Legge Prodi *bis*, l'acquirente si obbligherà, pena il risarcimento del danno derivante alle Cedenti dalle azioni individuali o collettive da parte dei lavoratori, ovvero intentate dall'ente previdenziale, a mantenere per almeno un biennio successivo al trasferimento del Complesso Aziendale Ferré i livelli occupazionali stabiliti nell'accordo sindacale eventualmente raggiunto all'esito della procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 47 della Legge 428/1990, ovvero nel Piano, in caso di mancato raggiungimento del suddetto accordo sindacale.

6.1.5 Altre clausole

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, della Legge Prodi *bis*, salva successiva diversa convenzione, sarà esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti anteriori al trasferimento, ad eccezione che per i debiti sorti successivamente all'entrata di Ferré, Nuova Andrea Fashion e ITC in Amministrazione Straordinaria e fino alla

Data di Esecuzione.

Successivamente al trasferimento del Complesso Aziendale Ferré, ai sensi dell'art. 64 della Legge Prodi *bis*, verrà ordinata dal Ministero dello Sviluppo Economico la cancellazione delle eventuali iscrizioni relative a diritti di prelazione e delle eventuali trascrizioni di pignoramenti e di sequestri conservativi su beni facenti parte del Complesso Aziendale Ferré.

Ogni onere e spesa comunque inerente e/o conseguente al trasferimento del Complesso Aziendale Ferré sarà a carico dell'acquirente.

7. Comunicazione di aggiudicazione

Successivamente alle attività di cui al precedente articolo 5, previa autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e parere del Comitato di Sorveglianza ai sensi di legge, sarà inviata apposita comunicazione scritta all'Offerente che risulti aggiudicatario della Procedura di Cessione (la "**Comunicazione di Aggiudicazione**") in cui:

- (i) sarà comunicata l'aggiudicazione in favore dell'Offerente ai sensi della Procedura di Cessione;
- (ii) saranno individuati il giorno, l'ora e il luogo per la stipula, davanti al Notaio, del Contratto di Cessione;
- (iii) saranno fornite dalle Cedenti le informazioni e i documenti per l'esperienza da parte dell'aggiudicatario delle comunicazioni ai sensi della normativa *antitrust* applicabile, ovvero sarà indicata la data, l'ora e il luogo in cui tali informazioni e documenti saranno messi a disposizione dell'aggiudicatario.

Al fine di pervenire alla stipula dell'Atto di Vendita, si procederà senza indugio a porre in essere le seguenti attività:

- (a) le Cedenti provvederanno a sottoscrivere la comunicazione di avvio della procedura sindacale e ad inviarla alle Organizzazioni Sindacali ed alle rappresentanze dei lavoratori competenti;
- (b) il promissario acquirente e le Cedenti provvederanno senza indugio a porre

in essere tutti gli altri atti eventualmente propedeutici all'Atto di Vendita.

Le Cedenti e il promissario acquirente parteciperanno alla procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 47 della Legge 428/1990 e sottoscriveranno con le rappresentanze dei lavoratori competenti l'eventuale accordo sindacale ovvero apposito verbale, o altra documentazione analoga attestante il mancato raggiungimento del suddetto accordo sindacale.

La Data di Esecuzione in cui si terrà la stipula dell'Atto di Vendita del Complesso Aziendale Ferré potrà essere qualsiasi data fissata dai Commissari Straordinari comunque successiva, nel rispetto del periodo di legge, allo svolgimento delle attività sopra indicate.

Alla Data di Esecuzione, si svolgeranno nel seguente ordine cronologico le seguenti attività:

- (a) versamento del prezzo da parte del promissario acquirente in un'unica soluzione, mediante bonifico sui conti correnti delle Cedenti, aperti presso l'istituto di credito che verrà comunicato dai Commissari Straordinari, con fondi immediatamente disponibili e valuta alla Data di Esecuzione;
- (b) stipula dell'Atto di Vendita da parte delle Cedenti e del promissario acquirente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e conseguente consegna del Complesso Aziendale Ferré;
- (c) compimento di eventuali ulteriori adempimenti di legge relativi al trasferimento del Complesso Aziendale Ferré.

Il Notaio sarà designato dai Commissari Straordinari.

Ogni onere, imposta, diritto e spesa comunque inerente e/o conseguente in relazione al trasferimento del Complesso Aziendale Ferré sarà a carico dell'acquirente.

8. Obbligo di riservatezza

L'Impegno di Riservatezza e il Nuovo Impegno di Riservatezza resteranno in vigore sino ai termini in essi indicati.

9. Disposizioni generali

Il Disciplinare non comporta per i Commissari Straordinari alcun obbligo o impegno di dar corso alla vendita nei confronti dei soggetti potenzialmente interessati e degli Offerenti, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte delle Cedenti e/o dei Commissari Straordinari.

I Commissari Straordinari si riservano la facoltà, da esercitarsi con l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, di: (i) sospendere, interrompere, temporaneamente o definitivamente, la Procedura di Cessione nei confronti di uno o più, ovvero di tutti i partecipanti; o (ii) modificare i termini e le condizioni della Procedura di Cessione, ivi compresi i termini per la presentazione delle Offerte Vincolanti; o (iii) proseguire nella vendita degli elementi del Complesso Aziendale Ferré in due o più procedure separate; (iv) procedere ad una trattativa privata con uno o più dei partecipanti alla Procedura di Cessione; (v) recedere da qualsivoglia trattativa eventualmente instaurata qualunque sia lo stato e il grado di avanzamento.

I Commissari Straordinari sceglieranno quali delle persone fisiche, degli enti, persone giuridiche e/o Raggruppamenti ammettere alla Procedura di Cessione, riservandosi a tal fine di valutare, tra l'altro, la situazione patrimoniale e finanziaria di tali soggetti, nonché la loro capacità di far fronte agli impegni, anche finanziari, derivanti dall'acquisto del Complesso Aziendale Ferré.

Inoltre, a Procedura di Cessione già avviata, i Commissari Straordinari, a propria discrezione, potranno sempre (a) ammettere alla Procedura di Cessione nuovi soggetti in possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare; e/o (b) consentire aggregazioni di soggetti che non abbiano presentato l'Offerta Vincolante a Raggruppamenti o a singoli investitori che abbiano tempestivamente presentato l'Offerta Vincolante, fermo restando che tali soggetti dovranno comunque presentare la documentazione richiesta e soddisfare i requisiti previsti dal Disciplinare; (c) modificare il perimetro del Complesso Aziendale Ferré.

Quanto precede, senza che ciò consenta ai soggetti potenzialmente interessati e agli Offerenti di avanzare, nei confronti dei Commissari Straordinari, delle Cedenti e degli organi di vigilanza sulla Amministrazione Straordinaria, alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo, né ad alcun altro titolo.

I consulenti della Procedura di Cessione non assumono alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati e degli Offerenti i quali, mediante la sottoscrizione del Disciplinare, li esonerano espressamente da ogni e qualsiasi responsabilità nei loro confronti e rinunciano a qualsiasi pretesa che potrebbero avere in relazione all'attività dai medesimi svolta in favore dei Commissari Straordinari per la Procedura di Cessione. In deroga al disposto di cui all'art. 1411, comma 2, cod. civ., tali dichiarazioni ed impegni assunti dai soggetti interessati e dagli Offerenti devono intendersi irrevocabili indipendentemente dalla manifestazione di volontà dei beneficiari di avvalersene o accettarli.

Resta inteso che tutti i poteri discrezionali verranno esercitati dai Commissari Straordinari nel rispetto delle inderogabili norme di legge e, in particolare, nel rispetto della Legge Marzano e delle sue finalità, e fatte salve le autorizzazioni eventualmente necessarie.

Il presente Disciplinare non costituisce un'offerta al pubblico *ex art.* 1336 cod. civ. o un appello del pubblico risparmio ai sensi degli articoli 94 e ss. del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e nel pieno rispetto e nella tutela della riservatezza dei soggetti che abbiano manifestato il proprio interesse.

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla Procedura di Cessione, nonché il corretto svolgimento della medesima. I titolari del trattamento saranno i Commissari Straordinari, nei cui confronti il soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Il presente Disciplinare è stato oggetto di invito a presentare Offerte Vincolanti pubblicato a cura dei Commissari Straordinari sui quotidiani nazionali "Il Corriere della Sera", "Il Sole 24 Ore", "Milano Finanza" e "La Repubblica" nonché sul "*Financial Times*".

I termini contenuti nel Disciplinare devono considerarsi perentori, ferma restando la facoltà dei Commissari Straordinari di modificarli e/o prorogarli.

Ogni costo e spesa comunque inerente e/o conseguente alla partecipazione alla Procedura di Cessione, ivi compresi i costi dei propri consulenti, sono ad esclusivo

carico dei partecipanti.

10. Comunicazioni

Salvo che per quanto altrimenti previsto nel presente Disciplinare, tutte le comunicazioni ai Commissari Straordinari o agli *Advisor* previste o richieste dal presente Disciplinare o comunque necessarie in relazione ad esso, dovranno essere effettuate per iscritto e comunicate tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telefax ai seguenti indirizzi:

(a) se ai Commissari Straordinari, presso:

Studio Legale Bruno

Via V. Veneto, 7

00187 Roma

Telefax: +39 06 4884058

eventualmente anticipata via *e-mail* all'indirizzo: studiolegalebruno@tuttopmi.it

(b) se agli *Advisor*, presso:

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Piazzetta Cuccia, 1

20121 Milano

c.a. Dott. Lorenzo Di Rosa

Telefax: 39 02 8829819

eventualmente anticipata via *e-mail* all'indirizzo: lorenzo.dirosa@mediobanca.it

Sin&getica S.r.l.

Via Fatebenefratelli, 4

20121 Milano

c.a. Dott. Federico Giammarusto

Telefax: +39 02 72022534

Eventualmente anticipata via *e-mail* all'indirizzo:
federico.giammarusto@sinergetica.net

11. Legge applicabile e foro competente

L'intera Procedura di Cessione e ogni atto connesso sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa al Disciplinare e/o all'intera Procedura di Cessione, alla sua interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, nonché derivante dai rapporti pre-contrattuali sarà competente in via esclusiva il foro di Isernia.

Il testo in lingua italiana del presente Disciplinare e di qualsiasi altro documento scambiato nell'ambito della Procedura di Cessione prevarrà su ogni versione in lingua straniera del medesimo.

Pettoranello di Molise (IS), 16 giugno 2010

I Commissari Straordinari

(Avv. Stanislao Chimenti)

(Dott. Andrea Ciccoli)

(Dott. Roberto Spada)

Per espressa e incondizionata accettazione
e conferma di tutti i termini e le condizioni
del presente Disciplinare

in data _____

(l'Offerente)

L'Offerente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e ss. del cod. civ., dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente i seguenti articoli del presente

Disciplinare:

- articolo 1 (Requisiti dei soggetti Offerenti)
- articolo 3 (Offerta Vincolante)
- articolo 5 (Selezione dell'aggiudicatario della Procedura di Cessione);
- articolo 6 (Contratto di Cessione);
- articolo 9 (Disposizioni generali);
- articolo 11 (Legge applicabile e foro competente).

(l'Offerente)